06715-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIULIO SARNO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1374/2020
ANGELO MATTEO SOCCI	- Relatore -	CC - 29/10/2020
ANTONELLA DI STASI		R.G.N. 24949/2020
EMANUELA GAI		
ALESSIO SCARCELLA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 11/08/2020 del TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO: "Rigetto del ricorso".

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Vibo Valentia, in sede di riesame, con ordinanza dell'11 agosto 2020, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da (omissis) avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia del 30 luglio 2020 di un immobile (identificato al foglio 3, particelle 326 e 327 del NCT del Comune di Briatico) relativamente ai reati di cui agli art. 44, 94 e 95, d.P.R. 380/2001, 110, 48 e 479 cod. pen. e 110 e 635, comma 2, cod. pen.

2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2. 1. Violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.), relativamente al divieto del *ne bis in idem* in quanto il sequestro del 29 gennaio 2020 (successivamente annullato dal Tribunale del riesame il 18 febbraio 2020) ha lo stesso oggetto del sequestro del P.M. del 29 luglio 2020, oggi in giudizio.

Per gli stessi fatti è stato emesso il nuovo sequestro preventivo; sequestro già annullato dal Tribunale del riesame con l'ordinanza del 18 febbraio 2020. Anche il Tribunale del riesame riconosce che il sequestro è relativo allo stesso immobile già dissequestrato. I due sequestri si fondano sulle medesime denunce dei vicini ((omissis) e (omissis)) presentate il 18 settembre 2019 e il 20 dicembre 2019. Per i denuncianti non esistendo tra i due immobili vicini, uno di proprietà dell'indagato e l'altro dei denuncianti, un giunto tecnico di separazione la demolizione del muro – divisorio - ha comportato l'abbattimento di un elemento strutturale (muro portante) che metteva a repentaglio la stabilità della costruzione. Sia il primo e sia il secondo sequestro preventivo si basano sulla ritenuta insussistenza di un giunto tecnico tra i due immobili.

Anche per un concorso formale di reati deve ritenersi sussistente il divieto del ne bis in idem (Corte Costituzionale N. 200 del 2016).

2. 2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

La motivazione risulta manifestamente illogica e contraddittoria. I permessi a costruire già presenti nel fascicolo con i relativi allegati non possono considerarsi elementi nuovi per eludere il principio del ne bis in idem, solo perché acquisiti poi dalla PG presso gli uffici competenti. I due permessi a costruire erano sin dall'inizio nella disponibilità dei querelanti.

2. 3. Violazione di legge (art. 142, comma 2, d. lgs 42 del 2004); deroga al vincolo ambientale ed insussistenza del fumus dei reati contestati.

L'immobile in oggetto è sito in Zona A del piano regolatore (sia quello vigente e sia quello previgente) e conseguentemente risulta escluso dal vincolo ambientale ex art. 142, comma 2, d. lgs 42 del 2004.

Sussiste, pertanto, la chiara inesistenza del fumus dei reati.

2. 4. Violazione di legge (art. 189, 190, 191 e 360 cod. proc. pen.). Inutilizzabilità della relazione del consulente del P.M. fondata su foto fornite dalle parti querelanti, senza contraddittorio.

La consulenza è stata depositata nella versione preliminare dopo il decorso del termine perentorio concesso dal P.M. al consulente. Le conclusioni del Consulente, poi, si fondano su materiale fotografico fornito dai querelanti, senza il dovuto contraddittorio. Alla data del 20 luglio 2020 era decorso il termine concesso al consulente per il deposito della relazione; in sede di operazioni peritali non sussiste nessuna traccia della consegna delle foto da parte dei querelanti.

L'eccezione è stata formulata nei termini, ma il Tribunale l'ha respinta in violazione di legge. Le prove illegittimamente acquisite sono inutilizzabili (art. 191 cod. proc. pen.), con vizio rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.

2. 5. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

La perfetta sovrapposizione delle contestazioni (alla lettera C) nei due sequestri preventivi imponeva l'accertamento del divieto del *ne bis in idem*, per il secondo sequestro.

La demolizione e ricostruzione effettuata dal ricorrente è avvenuta nel pieno rispetto dei titoli, con la dimostrazione dell'esistenza del giunto tecnico, attraverso la documentazione depositata. La demolizione ha riguardato la proprietà esclusiva del ricorrente, come affermato dal Tribunale del riesame con l'ordinanza del 18 febbraio 2020, con il relativo permesso amministrativo (permesso n. 3 del 2019), anche per la normativa antisismica. Dalla relazione dell'Ufficio tecnico del Comune del 15 novembre 2019 risulta la sussistenza del giunto tecnico tra le due costruzioni.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolato in fatto.

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.

Nella specie i motivi di ricorso sul *fumus* dei reati, risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso).

Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (neanche prospettata), e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come era stato demolito un muro portante tra i due fabbricati senza le relative autorizzazioni; la tesi della distinzione delle due costruzioni non ha trovato "alcun riscontro nella documentazione processuale". Gli accertamenti tecnici del consulente del P.M. hanno evidenziato l'unicità del fabbricato, come del resto emergente anche dal sopralluogo del 19 giugno 2019, nel contraddittorio delle parti.

Del resto, «Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli

elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa» (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 - dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 - dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701).

Nel caso in giudizio, l'analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli atti, e sul punto le prospettazioni del ricorrente risultano generiche, non collegate a precisi atti di indagine, ipotetiche e, perciò, non valutabili in sede di giudizio di legittimità; relative, peraltro, al vizio di motivazione non ammesso nel caso in esame.

5. Manifestamente infondata la questione del ne bis in idem in quanto il Tribunale del riesame ha evidenziato come i reati sono diversi per il primo sequestro e per il secondo; infatti, alla iniziale contestazione per l'art. 635 cod. pen. si aggiungevano quelle per gli art. 44, 94 e 95 d.P.R. 380/200 e quella per il delitto ex art. 110 e 479 cod. pen.

Il principio del "ne bis in idem" non è ostativo alla reiterazione di un sequestro preventivo su beni in relazione ai quali il vincolo reale era già esistente ed il nuovo provvedimento miri semplicemente a confermare o a sostituire il precedente sulla base di un titolo di reato diverso da quello inizialmente ipotizzato. (Sez. 3, n. 10972 del 09/02/2012 - dep. 21/03/2012, Center Office Trade Pomezia Srl, Rv. 25236201)

Inoltre, "Il principio del *ne bis in idem* cautelare non è ostativo alla reiterazione del sequestro preventivo su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto, allorquando il nuovo decreto si fondi su una esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata oppure quando l'autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non esaminati. (Fattispecie di decreto di sequestro riemesso, a misura cautelare in

atto per effetto di precedente provvedimento di vincolo, sulla base di nuova *notitia criminis* e in ragione della confiscabilità del bene, esigenza ulteriore rispetto al pericolo di aggravamento delle conseguenze derivanti dal reato" (Sez. 3, n. 24963 del 18/02/2015 - dep. 16/06/2015, Aprovitola, Rv. 26409501).

6. Manifestamente infondato e generico anche il motivo sull'inutilizzabilità dei risultati della consulenza del P.M., depositata in versione preliminare dopo la scadenza del termine.

Il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari riguarda l'attività di indagine, e quindi anche l'espletamento di un accertamento tecnico, ma non la redazione e/o il deposito del conclusivo elaborato riepilogativo degli esiti di detto accertamento, che, se successivi alla scadenza, non rendono inutilizzabile l'atto. (Sez. 2, n. 38914 del 17/10/2007 - dep. 19/10/2007, Camilli, Rv. 23843701; vedi anche Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019 - dep. 04/10/2019, RIGANO PAOLO, Rv. 27716402).

Nel caso in giudizio, inoltre, la documentazione dell'Ufficio, era stata consegnata solo il 28 febbraio 2020 dopo un provvedimento di perquisizione e sequestro del P.M.

Non specifica la questione della consegna di foto al consulente da parte dei querelanti e dell'incidenza (determinante) delle stesse sulla formazione del giudizio del tecnico.

Si deve, comunque, evidenziare che si discute di un provvedimento cautelare per il quale risulta sufficiente il fumus dei reati, ovvero concreti e persuasivi elementi di fatto, anche indiziari: "Il *fumus commissi delicti* per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato" (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019 - dep. 29/01/2020, GHERI GUIDO, Rv. 27815201).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2020

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI

Il Presidente

Giulio SARNO

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 22 FEB 2021

IL CANCELLIERE ESPERTO

Luana Mariani